## MEMORANDUM D'INTESA

TRA

### IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Ε

**IL GOVERNO** 

DELLA REPUBBLICA DEL KENIA

CONCERNENTE

L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE

IN MATERIA PENALE

Il Consiglio federale svizzero

е

il Governo della Repubblica del Kenia,

detti in seguito «i firmatari»,

ANIMATI dalle relazioni tradizionalmente amichevoli e dalla fruttuosa collaborazione tra i due Stati;

DESIDEROSI di rendere più efficace la collaborazione nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale tra i due Stati amici;

CONSAPEVOLI che questa collaborazione va impostata nel modo più efficace possibile;

FONDANDOSI sul rispetto reciproco per la sovranità e l'integrità territoriale, l'uguaglianza, il sostegno reciproco e la non ingerenza negli affari interni di ciascuno Stato, nel pieno rispetto del diritto internazionale inclusi i diritti umani;

RISPETTOSI delle disposizioni costituzionali e legali, nonché degli impegni internazionali di ciascuno Stato,

#### HANNO RAGGIUNTO LA SEGUENTE INTESA:

#### ARTICOLO 1 – Scopo

- 1. I firmatari intendono migliorare ulteriormente la collaborazione esistente nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale di cui agli articoli 2 e 3.
- 2. Gli obiettivi del presente Memorandum sono:
  - a. elaborare una base stabile per le relazioni attuali e future tra i due Stati nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale;
  - b. determinare la portata dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale;
  - c. determinare le misure per promuovere la collaborazione;
  - d. promuovere la comprensione della legislazione, dell'ordinamento giuridico e delle istituzioni giuridiche dell'altro Stato;
  - e. sviluppare e consolidare le relazioni tra le autorità direttamente responsabili per l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale;
  - f. semplificare determinati aspetti della procedura di assistenza giudiziaria;
  - g. offrire sostegno tecnico.
- Le disposizioni del presente Memorandum non tangono impegni preesistenti assunti dai firmatari in virtù di accordi, trattati bilaterali, legislazione nazionale o di altra natura né intendono creare qualsivoglia obbligo legale.

# ARTICOLO 2 – Principi della collaborazione nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale

- 1. L'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale può essere richiesta o fornita in conformità con il diritto nazionale e gli impegni internazionali di ciascuno Stato, sulla base della reciprocità e in relazione con il presente Memorandum.
- 2. I firmatari confermano di volersi attenere allo Stato di diritto, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, in sintonia con i loro impegni internazionali.
- 3. Il presente Memorandum può essere applicato anche alle domande di

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale fondate su atti od omissioni commessi prima della sua entrata in vigore.

#### **ARTICOLO 3 – Portata**

- L'assistenza giudiziaria può essere prestata in particolare per i seguenti scopi:
  - a. l'invio di documenti;
  - b. l'assunzione di prove e la consegna di mezzi di prova;
  - c. il sequestro, la confisca e la consegna di oggetti o valori patrimoniali.
- 2. L'assistenza giudiziaria può comprendere le seguenti misure:
  - a. la notificazione di atti giudiziari;
  - b. la raccolta di deposizioni di testimoni e di altre dichiarazioni;
  - c. la perquisizione, il sequestro e il congelamento di valori patrimoniali;
  - d. l'esame di oggetti e l'ispezione di luoghi;
  - e. la consegna di informazioni, atti giudiziari, mezzi di prova e perizie specialistiche;
  - f. la consegna di originali o copie di documenti e fascicoli rilevanti, compresi estratti bancari, documenti finanziari, societari e commerciali;
  - g. l'individuazione o l'identificazione di profitti di reati, di beni, di strumenti utilizzati per reati o di altri oggetti a scopo probatorio;
  - h. la consegna di oggetti o valori patrimoniali per la confisca o la restituzione alla persona fisica o giuridica avente diritto;
  - i. l'agevolazione della comparizione volontaria di persone nello Stato richiedente;
  - j. qualsiasi altra misura di sostegno conforme al diritto nazionale dello Stato richiesto;
  - k. la trasmissione spontanea di informazioni.

## ARTICOLO 4 – Ulteriori misure tese a promuovere la collaborazione

Le misure tese a promuovere la collaborazione secondo gli articoli 2 e 3 possono inoltre comprendere:

a. lo scambio di materiali sulle leggi pertinenti, l'ordinamento giuridico e le istituzioni giuridiche dei due Stati;

- b. lo svolgimento di incontri e consultazioni peritali per discutere questioni e problemi relativi all'assistenza giudiziaria, sia di natura generale sia inerenti a casi specifici;
- c. la creazione e il consolidamento di contatti adeguati tra le autorità responsabili.

#### ARTICOLO 5 - Confidenzialità

I firmatari applicano le disposizioni in materia di confidenzialità conformemente alla loro legislazione nazionale.

#### ARTICOLO 6 – Autorità centrali

- 1. I firmatari possono designare le autorità centrali competenti per la collaborazione ai sensi del presente Memorandum.
  - a. L'autorità centrale per la Confederazione Svizzera è:

Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia

(Bundesrain 20, CH-3003 Berna; telefono: +41 58 462 11 20; fax: +41 58 462 53 80; e-mail: irh@bj.admin.ch)

b. L'autorità centrale per la Repubblica del Kenia è:

The Director, Central Authority of the Office of the Attorney General and Department of Justice

(Harambee Avenue, P.O. Box 40112-00100 Nairobi, Kenya; telefono: +254 202 227 461; +254 202 746/3/4/5/9; +254 202 225 1355; e-mail: centralauthority.mla@ag.go.ke)

- 2. Tutti i cambiamenti riguardanti le autorità centrali dovrebbero essere comunicati all'altro firmatario per via diplomatica.
- 3. Nel quadro del presente Memorandum le autorità centrali possono comunicare direttamente tra loro.

#### ARTICOLO 7 – Domande modello

- Per semplificare e accelerare la collaborazione tra le autorità centrali i firmatari possono utilizzare il modello di domanda allegato al presente Memorandum, che tiene conto dei requisiti dei rispettivi sistemi giuridici.
- 2. Il modello di domanda indica, a titolo orientativo, i seguenti tipi di assistenza giudiziaria in materia penale:
  - a. interrogatorio di persone;
  - b. assunzione di prove;
  - c. sequestro di valori patrimoniali od oggetti;
  - d. consegna di valori patrimoniali od oggetti per confisca o restituzione («asset recovery»).

#### ARTICOLO 8 – Sostegno per domande di assistenza giudiziaria

- 1. Le autorità centrali possono consultarsi reciprocamente per garantire la massima efficacia della collaborazione.
- 2. A tal scopo possono sostenersi reciprocamente nella redazione delle domande di assistenza giudiziaria.

## **ARTICOLO 9 – Lingua**

- 1. Le autorità centrali possono comunicare tra loro in inglese.
- 2. Le domande di assistenza giudiziaria e gli atti allegati dovrebbero essere corredati da una traduzione in una delle lingue ufficiali dello Stato firmatario richiesto.
- 3. In casi urgenti o se convenuto dalle autorità centrali, le domande di assistenza giudiziaria e gli atti allegati possono essere trasmessi in inglese.
- 4. Gli altri atti nel quadro del presente Memorandum dovrebbero di norma essere trasmessi in inglese.

#### **ARTICOLO 10 – Modifiche**

Il presente Memorandum e il suo allegato possono essere modificati in ogni momento previo consenso di entrambe le parti. Tutte le modifiche devono essere concordate per scritto tra i firmatari.

## ARTICOLO 11 – Entrata in vigore

Il presente Memorandum entra in	vigore il giorno della sua firma.
Fatto a il, in due copie orig centi ugualmente fede.	ginali in inglese e tedesco, entrambe fa-
Per il Consiglio federale svizzero	Per la Repubblica del Kenia